

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE
SCIENTIFICA

tra

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA - CENTRO DI RICERCA
“ACCADEMIA ROMANISTICA COSTANTINIANA”

e

ASSOCIAZIONE “ACCADEMIA STORICO-GIURIDICA
COSTANTINIANA”

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale e da valere ad ogni effetto di legge,

l'Università degli Studi di Perugia - Centro di ricerca “Accademia Romanistica Costantiniana”, d'ora in poi denominata “Centro ARC”, C.F. n. 00448820548, con sede in Perugia, Piazza dell'Università, n. 1, in persona del Magnifico Rettore pro-tempore Prof. Maurizio Oliviero, nato a Lioni (AV) il 14 luglio 1967, ivi domiciliato per la carica, a ciò autorizzato giusta delibera del Senato Accademico n. 530 del 23.7.2024

e

l'Associazione “Accademia Storico-Giuridica Costantiniana”, d'ora in poi denominata “Associazione ASGC”, C.F. n. 91007950545, con sede in Spello, in persona del proprio legale rappresentante e Presidente, Prof. Andrea Lovato, nato a Bolzano (BZ), il 24 gennaio 1958, il quale interviene nel presente atto in esecuzione di quanto disposto con delibera del Consiglio Direttivo del 12.4.2024

PREMESSO CHE

1. il Centro ARC, già istituito in Spello dall'Università degli Studi Perugia il 12 giugno 1973 con D.R. n. 338, ove mantiene la sede onorifica conferita in uso perpetuo dal Comune nel Palazzo Civico di Spello, ha come finalità la promozione della ricerca in chiave storico-giuridica sull'età tardoantica; allo stesso aderiscono i Dipartimenti di Giurisprudenza e Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne;
2. l'Associazione ASGC, costituitasi con atto a ministero Notaio Dott. Adriano Crispolti dell'11 ottobre 1991 (rep. 19319 racc. 4285), con sede in Spello, si prefigge – facendo base sulle competenze scientifiche e sulla collaborazione dei Soci – la realizzazione di attività che promuovano la conoscenza del Tardoantico;
3. le parti, nel corso degli anni, hanno posto in essere un costante e fattivo rapporto di collaborazione su tematiche scientifiche di interesse comune, realizzando proficue iniziative;
4. è volontà delle Parti proseguire nel rapporto di stabile e continuativa collaborazione scientifica tramite la stipula della presente convenzione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Principi generali

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

Scopo della convenzione

Scopo della presente convenzione è la collaborazione tra le Parti nel promuovere e sostenere la ricerca storico-giuridica sull'età tardoantica.

Articolo 3

Oggetto della convenzione

Le iniziative di collaborazione riguardano:

- 1) convegni Internazionali e Tavole rotonde del Centro ARC;
- 2) eventuali altre iniziative pertinenti alla ricerca storico-giuridica sull'età tardoantica.

Articolo 4

Impegni delle Parti

Per lo svolgimento delle iniziative previste al precedente articolo 3 le Parti si impegnano nel seguente modo:

il Centro ARC si impegna a:

1. organizzare le iniziative previste dal precedente articolo 3, punto 1 e 2 in conformità al proprio Regolamento di funzionamento;
2. sostenere le spese per le pubblicazioni connesse alle iniziative di cui all'articolo 3 punto 1, approvate in sede di programmazione dal Centro ARC in quanto di esclusiva proprietà dell'Università degli Studi di Perugia;
3. cofinanziare, nei limiti delle risorse disponibili, le iniziative di cui all'articolo 3 punto 1 nel caso in cui i fondi dell'Associazione ASGC

non fossero sufficienti;

4. cofinanziare, nei limiti delle risorse disponibili, le eventuali iniziative di cui all'articolo 3 punto 2.

l'Associazione ASGC si impegna a:

1. collaborare, in conformità con il proprio Statuto, nell'organizzazione scientifica delle iniziative previste dal precedente articolo 3, punto 1 e 2: a tal fine, per la durata della convenzione, il Presidente dell'Associazione ASGC parteciperà, quale membro di diritto, al Comitato scientifico previsto dall'articolo 7 del Regolamento di funzionamento del Centro ARC;

2. sostenere le spese per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 3 punto 1, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, mediante pagamento diretto ai fornitori, sulla base dei preventivi acquisiti di concerto tra il Direttore del Centro ARC e il Presidente dell'Associazione ASGC;

3. cofinanziare, nei limiti delle risorse disponibili, le eventuali iniziative di cui all'articolo 3 punto 2.

Articolo 5

Utilizzo dei locali concessi all'ARC

Previa specifica autorizzazione del Comune di Spello, per la durata della presente convenzione, l'ASGC potrà utilizzare, per lo svolgimento delle attività comuni, la sede onorifica dell'ARC situata nell'originaria sede nel Palazzo Civico.

Articolo 6

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

Il recesso non ha effetto automatico sull'esecuzione delle attività in corso di svolgimento, salva diversa volontà delle Parti.

Articolo 7

Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della convenzione stessa o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito RGPD) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. Le parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

1. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Nel merito delle attività attuative della presente

convenzione, in considerazione della varietà di attività previste, verranno di volta in volta definiti gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si rendessero necessari.

2. Le parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al RGDP e a verificare e aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGDP, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss del Regolamento UE 2016/679). Le informative complete ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 sono disponibili e potranno essere consultate:

- Quanto all'Università al link <https://www.unipg.it/ateneo/protezione-dati-personali/informative>;

- Quanto all'Associazione ASGC al link:

Articolo 8

Controversie

Delle controversie nascenti dalla presente convenzione, è competente a decidere, in via esclusiva, il Foro di Perugia.

Articolo 9

Comunicazioni

Le Parti convengono di eleggere domicilio per le comunicazioni relative alla presente convenzione secondo quanto di seguito indicato:

- il Centro ARC, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Via Pascoli, 33, 06100 Perugia – pec: dipartimento.giuris@cert.unipg.it;
- l'Associazione ASGC, con sede presso il domicilio del Presidente pro-tempore – pec: andrea.lovato@pec.uniba.it

Articolo 10

Registrazione e spese

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e articolo 4, Tariffa Parte seconda allegata al medesimo decreto e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.
2. La presente convenzione è assoggettata all'imposta di bollo nella misura stabilita dalla legge, che ciascuna delle parti assolve nella misura di un mezzo dell'importo totale.

Perugia, _____

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA - CENTRO DI RICERCA
"ACCADEMIA ROMANISTICA COSTANTINIANA" –

Il M. Rettore

Prof. Maurizio Oliviero

Firmato digitalmente da:

OLIVIERO MAURIZIO

Data: 12/09/2024 13:12:38

ASSOCIAZIONE "ACCADEMIA STORICO GIURIDICA
COSTANTINIANA" –

Il Presidente

Prof. Andrea Lovato



ANDREA
LOVATO
10.09.2024
11:50:27
GMT+02:00